

**D.R. 55/2025**

**Prot. 11673 del 21.01.2025**

### **LA RETTRICE**

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze, in particolare l'articolo 1, comma 9, dove si prevede che l'Ateneo «Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società»;
- VISTO il decreto rettorale 8 maggio 2019, n. 526, recante “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”;
- VISTA la legge 24 luglio 2034, n. 102, recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”;
- CONSIDERATA la proposta di revisione del testo del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario” avanzata dalla Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale;
- CONSIDERATO il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 9 settembre 2024 le cui proposte di integrazione sono state recepite nel testo del regolamento da parte della Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale nella seduta del 7 novembre 2024;
- CONSIDERATO il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta dell'11 settembre 2024 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento da parte della Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale nella seduta del 7 novembre 2024;
- VISTO il testo in All.1) delle Linee Guida di cui all'articolo 12 del presente regolamento, proposto dalla Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale;
- VISTE altresì le clausole standard relative ai risultati di ricerca generati dai ricercatori pro-tempore da utilizzare nei bandi di reclutamento e nei relativi contratti di attivazione della posizione, secondo il testo riportato nell'All. A) alle Linee Guida previste dall'articolo 12 del presente regolamento;
- VISTE altresì le clausole standard relative alla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca da utilizzare da parte dei Dipartimenti nelle convenzioni di ricerca commissionata, contenute nell'All. B) alle Linee Guida previste dall'articolo 12 del presente regolamento;
- VISTO che il decreto rettorale 16 aprile 2018, n. 825, recante “Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” disciplina agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 3, commi 2 e 10, lettera d), il tema della “Cessione di risultati di ricerca”;
- VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2024;

- VISTA l'approvazione espressa dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 novembre 2024;
- PRESO ATTO dell'esigenza di agire celermente al fine di garantire il mantenimento dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo, considerate le scadenze inderogabili che, qualora disattese, implicano la decadenza dei medesimi;
- TENUTO CONTO che il vigente Regolamento già attribuiva alla Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale il compito di assumere decisioni tecniche su alcune materie specifiche;
- CONSIDERATO che la Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale potrà assumere decisioni tecniche relative alle azioni previste all'articolo 5, comma 5, del Regolamento, esclusivamente entro i limiti di spesa del budget che annualmente il Consiglio di Amministrazione attribuisce per la gestione della proprietà intellettuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

A) per il mantenimento di un diritto di proprietà industriale dell'Ateneo, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

- 1) diritto di proprietà industriale dell'Ateneo depositato da meno di 9 anni;
- 2) diritto di proprietà industriale dell'Ateneo depositato da più di 9 anni, solo italiano;
- 3) diritto di proprietà industriale dell'Ateneo che può rappresentare un'opportunità per l'Ateneo in termini di ritorno di immagine laddove licenziato gratuitamente ad altre Amministrazioni Pubbliche aventi finalità di rilievo sociale.

B) per l'estensione territoriale di un diritto di proprietà industriale dell'Ateneo, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

- 1) l'invenzione/creazione ha un mercato importante nel paese oggetto di estensione internazionale, dimostrata da documentazione tecnica a supporto;
- 2) è in essere un contatto con un possibile licenziatario/cessionario che ha espresso interesse verso una determinata copertura territoriale;

- CONSIDERATO che restano ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni non ordinarie relative alla vita dei Diritti di Proprietà Industriale, ossia la costituzione del titolo di proprietà industriale e il suo abbandono;

- RITENUTO OPPORTUNO accogliere le proposte di adeguamento del testo del Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario;

## DECRETA

È emanato il seguente Regolamento:

**“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca”**



## **Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure necessarie alla tutela della proprietà industriale e intellettuale dei Ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze (nel seguito del testo, "Università"), così come definiti all'articolo
2. La disciplina si applica alle Invenzioni e alle Creazioni, così come definite all'articolo 2, conseguite entro due anni da quando il Ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento i termini riportati nel testo in maiuscolo hanno il seguente significato:
  - a) Ricercatori: lavoratori con contratto o rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello, quali, in particolare, professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici. Rientrano in tale categoria dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, frequentatori volontari, compresi *visiting* e *guest professor*, studenti di ogni grado che risultino attivamente coinvolti in un'attività di laboratorio, tirocinio o in un percorso di laurea, nonché ogni altro soggetto assimilabile, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e *visiting students*;
  - b) Invenzione: ogni risultato della ricerca svolta dal ricercatore che sia tutelabile attraverso brevetti o modelli di utilità stabiliti dalla legge italiana;
  - c) Invenzione occasionale: invenzione conseguita al di fuori dell'esecuzione o dell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego con l'Università senza l'utilizzo di strutture o risorse economiche e strumentali dell'Ateneo e in ambito della tecnica diverso da quello proprio del ricercatore;
  - d) Creazione: ogni risultato della ricerca svolta dal Ricercatore che sia tutelabile quali, in via esemplificativa, *software*, programmi di *machine-learning* o intelligenza artificiale, banche dati, modelli e disegni, varietà vegetali, topografia di prodotti a semiconduttori, marchi, progetti di lavori di ingegneria o analoghi e segreti industriali;
  - e) Diritto di proprietà industriale: diritto di esclusiva ottenuto sulle invenzioni e sulle creazioni.

### **Articolo 3 - Titolarità dei Diritti di proprietà industriale**

1. Il diritto alla brevettazione delle Invenzioni e alla tutela delle Creazioni spetta all'Università, fermo restando il diritto morale del Ricercatore di essere indicato come inventore o autore secondo forme d'uso.
2. In deroga al comma 1:
  - a) spettano al Ricercatore i risultati di ricerca conseguiti nello svolgimento di attività extra istituzionali, ai sensi del decreto rettorale 7 febbraio 2024, recante "Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore", fatte salve le attività svolte in *spin off* riconosciuti;
  - b) spettano al Ricercatore i risultati di ricerca conseguiti nello svolgimento dell'attività professionale svolta dal ricercatore stesso a tempo definito;



- c) spettano al Ricercatore i risultati di ricerca aventi le caratteristiche di Invenzione occasionale, come definita all'articolo 2. L'Università ha il diritto di opzione per l'acquisto del brevetto a titolo oneroso, da esercitarsi entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta protezione dell'Invenzione;
  - d) spettano congiuntamente al ricercatore e all'Università i risultati di ricerca conseguiti dallo stesso ricercatore nell'ambito di uno *spin off* dell'Università.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 il Ricercatore è tenuto a dimostrare che tali risultati sono stati conseguiti nello svolgimento della propria attività, professionale o di ricerca, non riconducibile a quella accademica.
  4. I Ricercatori, che non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università, prima dell'inizio della loro attività devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente regolamento.

#### **Articolo 4 - Diritti e doveri dei Ricercatori**

1. Il Ricercatore ha il diritto morale ad essere indicato come inventore o autore secondo forme d'uso.
2. Ha altresì diritto:
  - a) di pubblicare, nel caso in cui il risultato sia potenzialmente suscettibile di tutela, i risultati scientifici della propria attività di ricerca secondo i tempi e i modi volti a garantire la novità dell'Invenzione o Creazione, specificati nell'articolo 5 e nelle linee guida di cui all'articolo 12;
  - b) di utilizzare l'Invenzione o la Creazione nell'ambito della sua attività di ricerca e didattica, ivi compresa quella finanziata da terzi, concordando termini e modalità di sfruttamento, nel rispetto degli eventuali impegni assunti dall'Università nei confronti di terzi, avendo anche riguardo alle clausole sulla gestione della proprietà industriale e intellettuale negoziate dall'Università con gli stessi.
3. Il Ricercatore è tenuto a:
  - a) salvaguardare la novità dell'Invenzione o della Creazione frutto della propria attività di ricerca, al fine di non pregiudicare i requisiti di protezione stabiliti dalla normativa vigente;
  - b) comunicare l'oggetto dell'Invenzione o della Creazione in modo completo e dettagliato all'Ateneo per il tramite dell'ufficio di trasferimento tecnologico, e fornire le informazioni e l'assistenza richiesta per le verifiche finalizzate a determinare la tutelabilità delle invenzioni o delle creazioni, redigere le domande di brevetto e le altre domande di tutela dei diritti di proprietà industriale, nonché partecipare attivamente alle procedure di tutela necessarie.

#### **Articolo 5 - Procedura di tutela delle Invenzioni e delle Creazioni**

1. La comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera b), deve essere redatta sul modello predisposto dall'ufficio di trasferimento tecnologico, completa in ogni sua parte e corredata da ogni informazione rilevante al fine di consentirne la valutazione dell'interesse da parte dell'Ateneo. La comunicazione è sottoscritta da tutti gli inventori, compresi i soggetti esterni, e riporta, qualora l'Invenzione o la Creazione siano riferite a più soggetti, l'indicazione del singolo contributo e l'ente di appartenenza dell'inventore. In mancanza dei suddetti elementi la comunicazione è priva di efficacia.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere della Commissione di Ateneo per la proprietà industriale, delibera l'interesse a proteggere e tutelare l'Invenzione o la Creazione e autorizza la procedura di



deposito della domanda di brevetto o per modello di utilità o per la tutela del diritto di proprietà industriale. La procedura di deposito della domanda di brevetto e per modello di utilità è conclusa entro sei mesi, salvo proroga di ulteriori tre mesi per motivate ragioni da comunicare agli inventori. I suddetti termini sono sospesi, qualora la procedura sia ritardata su richiesta degli inventori o per causa imputabile agli stessi.

3. Qualora il Consiglio di Amministrazione rilevi l'assenza di interesse a proteggere e tutelare l'invenzione o la creazione, gli uffici dell'Università sono tenuti a darne comunicazione ai soggetti che hanno sottoscritto la comunicazione.
4. Qualora l'Ateneo non concluda la procedura nei termini previsti, o ritenga di non aver interesse a procedere alla tutela dell'Invenzione o della Creazione, il Ricercatore o i Ricercatori possono procedere autonomamente al deposito a titolarità propria ed alla successiva valorizzazione.
5. Successivamente al primo deposito ovvero alla prima registrazione del Diritto di proprietà industriale il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere della commissione di Ateneo per la proprietà industriale, e sulla base di una analisi delle prospettive di valorizzazione e di verifica delle risorse economiche disponibili, delibera sul mantenimento del diritto di proprietà industriale e sulla prosecuzione del procedimento di brevettazione e di registrazione, ivi comprese le estensioni territoriali.

#### **Articolo 6 - Commissione di Ateneo per la proprietà industriale e intellettuale**

1. La Commissione di Ateneo per la proprietà industriale e intellettuale è composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede e da quattro componenti anch'essi nominati dal Rettore.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. La Commissione può invitare un esperto sull'oggetto della valutazione che partecipa ai lavori senza diritto di voto.
3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione. Le sedute possono tenersi anche in via telematica. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile dell'ufficio di trasferimento tecnologico. Di ogni seduta viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti.
4. La commissione esprime pareri in merito ai Diritti di proprietà industriale a nome dell'Università o in contitolarità con altri soggetti, nei casi di:
  - a) deposito, estensione, mantenimento in vita e abbandono, nonché finanziamento delle relative procedure;
  - b) gestione e valorizzazione, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza e di cessione;
  - c) acquisizione di Diritti di proprietà industriale che vengano offerti all'Ateneo;
  - d) accordi o clausole relative alla gestione della proprietà industriale e intellettuale;
  - e) criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla licenza o cessione.
5. La Commissione, inoltre, esprime pareri per la stesura e l'aggiornamento delle linee guida di cui all'articolo 12.
6. I componenti della Commissione e tutti i soggetti invitati a partecipare ai lavori della stessa hanno obbligo di riservatezza in merito alle questioni trattate e a qualunque informazione di cui vengano a conoscenza nell'espletamento della loro funzione.



#### **Articolo 7 - Ufficio di trasferimento tecnologico**

1. È istituito con decreto del Direttore Generale l'ufficio di trasferimento tecnologico, per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
  - a) istruzione delle pratiche e supporto ai lavori della Commissione di cui all'articolo 6;
  - b) formazione e supporto alla comunità dei ricercatori sulle tematiche relative alla proprietà industriale e intellettuale e alla gestione delle tutele nelle attività di ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi;
  - c) gestione delle procedure di cui all'articolo 5;
  - d) supporto ai programmi di sviluppo tecnologico e di promozione della valorizzazione dei Diritti di proprietà industriale e intellettuale;
  - e) elaborazione delle linee guida attuative del presente regolamento, sulla base degli indirizzi e dei principi stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 6.
2. A tutto il personale dell'ufficio o di altri uffici coinvolti nelle procedure, è esteso l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 6.

#### **Articolo 8 - Premialità**

1. I proventi derivanti dalla valorizzazione dei Diritti di proprietà industriale dell'Ateneo, detratti i costi sostenuti per la loro costituzione e mantenimento sono così ripartiti:
  - a. 50% al Ricercatore. Nel caso di più Ricercatori, la loro quota del 50% è distribuita in parti uguali, salvo diversa ripartizione stabilita prima dell'avvio delle procedure di costituzione della privata.
  - b. 50% a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza del Ricercatore e/o del fondo per la registrazione dei Diritti di proprietà industriale
2. I criteri di ripartizione dei proventi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'articolo 6.
3. Il Ricercatore può rinunciare alla premialità di cui al presente articolo in favore dell'Ateneo o della propria struttura di appartenenza.
4. L'Università promuove una politica di incentivazione alle attività di trasferimento tecnologico realizzate dai propri Ricercatori.

#### **Articolo 9 - Valorizzazione dei diritti di proprietà industriale**

1. L'Università valorizza i Diritti di proprietà industriale ad essa spettanti, allo scopo di trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati in termini di impatto socio-economico-culturale, anche attraverso la stipula di accordi con soggetti terzi, a venti ad oggetto la cessione del diritto alla domanda di brevetto o registrazione, la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del Diritto di proprietà intellettuale, ovvero la cessione dello stesso.
2. L'Università promuove programmi di sviluppo delle Invenzioni o Creazioni di cui al presente regolamento, mediante finanziamenti diretti, investimenti di venture capital, partecipazioni a bandi competitivi.

#### **Articolo 10 - Invenzioni e Creazioni realizzate da soggetti appartenenti ad altri enti**



1. L'Ateneo stipula accordi sulla gestione della proprietà intellettuale generata dai propri Ricercatori in collaborazione con ricercatori afferenti ad altri enti.
2. Nel caso in cui le Invenzioni o le Creazioni siano ottenute con la partecipazione di soggetti esterni all'Università, i Ricercatori ne danno tempestiva comunicazione agli enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di stipulare un accordo in merito alla contitolarità, alla protezione e alla gestione dei risultati conseguiti.
3. I costi per l'ottenimento del diritto di proprietà industriale e gli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione o della Creazione sono ripartiti tra i titolari sulla base della percentuale di titolarità posseduta.

#### **Articolo 11 - Invenzioni e Creazioni realizzate nell'ambito di ricerche commissionate da terzi**

1. I diritti derivanti dalle Invenzioni e dalle Creazioni realizzate nell'esecuzione di attività di ricerca disciplinate dal decreto rettorale 16 aprile 2018, n. 825, recante "Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati", sono regolati dal contratto di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento, anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 12.

#### **Articolo 12 - Linee guida**

1. Le linee guida attuative del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

#### **Articolo 13 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze, il giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto rettorale 8 maggio 2019, n. 526, recante «Gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario» è abrogato.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 1, comma 1, lettera *d*) e l'articolo 3, commi 2 e 10, lettera *d*), riferiti alla Cessione di risultati di ricerca, del decreto rettorale 16 aprile 2018, n. 825, recante "Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati" sono abrogati.

Firenze, 21 gennaio 2025

La Rettrice  
*f.to* Prof.ssa Alessandra Petrucci